



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 3 LUGLIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti*”, della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare l’art. 41, comma 4, e l’allegato I-8, concernenti le modalità di svolgimento della verifica preventiva dell’interesse archeologico;

VISTA la legge regionale 16 novembre 2011, n. 16, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

VISTO il Piano territoriale paesistico regionale del Lazio (PTPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio del 21 aprile 2021, n. 5;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” e, in particolare, l’articolo 22, comma 1, che, nel modificare l’Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

152, attribuisce allo Stato la competenza in materia di VIA anche per quanto concerne i progetti relativi a “porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri”;

VISTA la determinazione del Direttore della direzione regionale infrastrutture ambiente e politiche abitative della regione Lazio di compatibilità ambientale n. G14610 del 16 ottobre 2014 che ha emesso pronuncia di compatibilità ambientale circa il progetto “Ristrutturazione e ampliamento del porto turistico e peschereccio di Santa Marinella nel Comune di Santa Marinella”;

VISTA la nota prot. n. 22476 del 10 ottobre 2023, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di proroga, per un periodo pari a cinque anni, del termine di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Lazio relativamente al progetto di ristrutturazione e ampliamento del porto turistico e peschereccio di Santa Marinella nel comune di Santa Marinella (RM), proposto dalla Porto Romano S.p.A.;

PRESO ATTO che la citata determinazione regionale n. G14610 del 16 ottobre 2014 richiede l’osservanza delle prescrizioni espresse dalla Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative;

RILEVATO che il progetto prevede, in concessione demaniale, l’ampliamento dello specchio d’acqua per 210.000 m<sup>2</sup> e la realizzazione di ulteriori 315 posti barca e 250 posti per nautica minore;

ATTESO che, come rappresentato dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, la Porto Romano S.p.A., con nota del 15 gennaio 2020, ha presentato istanza di proroga di cinque anni del termine di validità del provvedimento favorevole di VIA, reso dalla regione Lazio con la citata determinazione regionale n. G14610 del 16 ottobre 2014;

VISTO il parere favorevole n. 134 dell’11 dicembre 2020, rilasciato dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, insediata presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, fatte salve le condizioni ambientali previste nella citata determinazione del Direttore della direzione regionale infrastrutture ambiente e politiche abitative della regione Lazio di compatibilità ambientale regionale n. G14610 del 16 ottobre 2014;

VISTA la nota prot. n. 30805 del 14 settembre 2023 con la quale il Ministero della cultura ha espresso parere tecnico istruttorio negativo riguardo alla proroga dei termini di verifica del provvedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto in esame;

RILEVATO che il Ministero della cultura, con riguardo agli aspetti paesaggistici, rappresenta che l’area in cui è localizzato l’intervento, in base alla tabella B del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) del 2021, è tutelata ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lett. a), e f), del menzionato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e degli articoli 34 e 38 del citato PTPR, che disciplinano la protezione delle fasce costiere marittime, dei parchi e delle riserve;

RILEVATO che il Ministero della cultura, sempre con riguardo agli aspetti paesaggistici, rappresenta, altresì, che l’area in cui è localizzato l’intervento, in base alla tabella B del PTPR del



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

2021, è denominata “fascia costiera nei Comuni di Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia” ed è tutelata ai sensi dell’articolo 136 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’articolo 8, comma 8, del citato PTPR;

RILEVATO che il Ministero della cultura rappresenta che gli elementi di mitigazione prescritti dalla determinazione regionale n. G14610 del 16 ottobre 2014 non sono sufficienti a superare i fattori di criticità derivanti dalla classificazione di cui alla tabella A del citato PTPR del 2021 in quanto il porto esistente rientra nell’ordinamento di cui all’articolo 38 (Reti infrastrutture e servizi), la porzione relativa agli interventi di adeguamento della viabilità esistente rientra nell’ordinamento di cui all’articolo 28 (Paesaggio degli insediamenti urbani) e alcune porzioni riferite alla spiaggia rientrano nell’ordinamento di cui all’articolo 22 (Paesaggio naturale);

RILEVATO che il Ministero della cultura, con riguardo alla tutela archeologica, evidenzia che *“l’area corrisponde all’antico centro di Punicum, porto etrusco di Cerveteri prima, centro romano poi, ed alla cd. Villa di Ulpiano”* e che *“nello specchio di mare antistante [...] è nota la presenza di alcuni relitti di età romana”*;

RILEVATO che il Ministero della cultura rappresenta che *“le prescrizioni attualmente contenute nella determina della VIA del 2014 sul progetto, oggetto della concessione del 2003, non risultano sufficienti per la tutela archeologica”* ritenendo, pertanto, *“necessario il ricorso alle procedure di Archeologia Preventiva”*;

RILEVATO che il Ministero della cultura evidenzia che nell’area vasta risultano presenti ulteriori beni tutelati ai sensi della Parte II e III del Codice per i beni culturali (Castello Odescalchi, Centro storico di Santa Marinella, Castello di Santa Severa, Monumento naturale riserva di Macchiatonda);

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione subordina all’utilità sociale, ed il contrapposto interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

RITENUTO, dall’esame delle posizioni contrapposte e nell’ambito di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi privati e pubblici coinvolti, costituiti, da un lato, dalla finalità di conservazione del contesto paesaggistico e culturale interessato e, dall’altro, dall’esigenza di favorire lo sviluppo economico dell’area, che sia necessario assicurare prevalenza all’esigenza di sviluppo economico dell’area;

VISTO il parere integrativo favorevole n. 547 del 23 febbraio 2024, rilasciato dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, insediata presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS nei citati pareri n. 134 dell’11 dicembre 2020 e n. 547 del 23 febbraio 2024, con riguardo alle analisi sulle componenti ambientali, ha evidenziato la non sussistenza di elementi tali da ritenere non più valide le considerazioni fatte nell’ambito della procedura di VIA conclusa con la Determinazione regionale n. G14610 del 16 ottobre 2014;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che la Commissione tecnica, nel citato parere n. 547 del 23 febbraio 2024, conferma “le analisi e le valutazioni già effettuate in merito al progetto di che trattasi nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale svolta presso la Regione Lazio, ferma restando la necessità che si proceda nel periodo di proroga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel DGR citato e nel rispetto della pianificazione aggiornata vigente con riferimento a tutte le componenti ambientali e paesaggistiche già considerate [...] e oggetto di possibili interferenze con il progetto in questione”;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica, nel parere n. 547 del 23 febbraio 2024, con riguardo alla sottovalutazione del rischio archeologico e alle prescrizioni regionali ritenute insufficienti, “ritiene che tutti questi aspetti, la maggior parte dei quali attinenti alla fase procedurale antecedente alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Regione Lazio nel 2014, vadano comunque affrontati in sede di rilascio delle necessarie autorizzazioni in deroga alle norme paesaggistiche (alla luce del nuovo PTPR del 2021) e del necessario ricorso alle procedure di Archeologia preventiva di cui all’art. 25, comma 8 e seg. del D. Lgs. 50/2016, da attivarsi in sede di progettazione esecutiva e di acquisizione dei titoli autorizzativi successivi”;

CONSIDERATO infine che la Commissione tecnica, nel parere n. 547 del 23 febbraio 2024, ha precisato che “il giudizio di insussistenza di elementi di valutazione che inducano a negare il rilascio della proroga quinquennale del termine di validità del provvedimento di VIA regionale è subordinato all’impegno del Proponente a ottemperare, nel periodo di proroga, a tutte le prescrizioni contenute nello stesso (dettagliate per le varie fasi di realizzazione delle opere), oltre a quelle indicate nei pareri della Regione Lazio espressi durante la procedura di VIA e, come detto, al rispetto, sempre durante il periodo di proroga, della pianificazione aggiornata, nazionale, regionale e comunale, vigente con riferimento a tutte le componenti ambientali, paesaggistiche ed archeologiche, considerate nel procedimento. Nell’ambito del rispetto della pianificazione aggiornata vigente, rientrano sicuramente il nuovo PTPR (vigente nel periodo di proroga), le autorizzazioni paesaggistiche da ottenere e le verifiche preventive di interesse archeologico previste secondo le modalità procedurali precisate dalla nuova normativa in merito (nuova disciplina dell’art. 41, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.8 del medesimo decreto)”;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nel favorire lo sviluppo economico dell’area, di considerare prevalente l’interesse alla realizzazione dell’opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli alla realizzazione del progetto in questione espresse dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Lazio, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

**DELIBERA**



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito alla proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Lazio, con determinazione del Direttore della direzione regionale infrastrutture ambiente e politiche abitative n. G14610 del 16 ottobre 2014 relativamente al progetto di ristrutturazione e ampliamento del porto turistico e peschereccio di Santa Marinella nel comune di Santa Marinella (RM) della Società Porto Romano S.p.A., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nei pareri n. 134 dell'11 dicembre 2020 e n. 547 del 23 febbraio 2024 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, nonché quelle previste dalla sopramenzionata determinazione regionale, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati, per ciascuna prescrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**